

---

Corte di Cassazione, VI Sezione civile, Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32091

**Patente a punti – dati conducente - obbligo di comunicazione –  
termine previsto – comunicazione erronea – legittimo affidamento**

*Il destinatario dell'atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze a lui trasmesse con l'atto medesimo, ed incorre in errore scusabile ove il termine indicato dalla P.A. per eseguire una determinata attività risulti erroneo.*

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE

31 ottobre 2022, n. 32091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere:

Luca VARRONE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Svolgimento del processo

---

1. A. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini di conferma della sentenza del Locale Giudice di Pace che ha rigettato il suo ricorso contro un'ordinanza prefettizia (sanzione ex art. 126 bis C.d.S. per mancata comunicazione dei dati del conducente a seguito di notifica di verbale di violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida).

2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Rimini sono rimasti intimati.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 126 bis comma II D.Lgs 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

La censura è manifestamente fondata.

Il ricorrente lamenta che il verbale di contestazione recava invito a comunicare entro 60 giorni dalla notifica i dati del conducente, con l'avvertimento che il relativo obbligo "ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge".

Il A. A. afferma di aver documentato la proposizione del ricorso al Prefetto avverso la sanzione amministrativa presupposta, il cui procedimento, poi concluso per silenzio assenso, era ancora pendente alla data di notifica del verbale in cui gli si contestava la mancata comunicazione dei dati del conducente.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione se al momento dell'irrogazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S. fosse ancora pendente il ricorso amministrativo al Prefetto, dichiarando di aderire all'orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di comunicare i dati del conducente prescinde dall'accertamento definitivo in ordine all'effettiva sussistenza dell'illecito presupposto, ragion per cui il relativo termine decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa (cita Cass. 1554/2015). Sennonché, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto l'incolpevole affidamento ingenerato nella fattispecie dal verbale di notifica dell'infrazione al C.d.S., ove era stata la stessa P.A. a comunicare che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine ex art. 126 bis C.d.S. avrebbe iniziato a decorrere solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi.

Deve invero ribadirsi che il destinatario dell'atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze a lui trasmesse con l'atto medesimo, ed incorre in errore scusabile ove il termine indicato dalla P.A. per eseguire una determinata attività risulti erroneo (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 24300 del 27/11/2015, Rv. 637974; Cass., Sez. L., sentenza n. 1372 del 21/01/2013, Rv., 624962; Cass., Sez. L., Ordinanza n. 25667 del 27/10/2017, Rv., 646378). Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo l'accertamento sulla pendenza o meno del ricorso amministrativo al Prefetto alla data di irrogazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

---

4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 in data 14 ottobre 2022

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: VARRONE

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2022.